

Legge 17 febbraio 1992, n. 166 (G.U. n. 48 del 27.02.1992) - Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi.

Art. 1. Istituzione, tenuta e pubblicazione del ruolo.

1. E' istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990.
2. La tenuta del ruolo è affidata alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. La Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo cura l'aggiornamento del ruolo entro il 31 dicembre di ogni anno e la sua pubblicazione entro i tre mesi successivi e ne invia copia alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
4. Per ciascun iscritto debbono essere indicati il nome, la data di nascita, il comune di residenza, il titolo di studio, il codice fiscale, la data di iscrizione, l'indirizzo della sede operativa e il tribunale territorialmente competente presso il quale gli iscritti svolgono le funzioni di consulenti del giudice o di periti di ufficio.

Art. 2. Iscrizione nel ruolo.

1. Nel ruolo sono iscritti i periti assicurativi che esercitano l'attività in proprio e che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 5.
2. L'iscrizione nel ruolo è disposta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con provvedimento motivato, previo accertamento dei requisiti di cui all'art. 5 da parte della commissione nazionale di cui all'art. 7. Si applicano le norme di cui all'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 3. Accertamento dei danni da parte delle imprese di assicurazione.

1. Le imprese di assicurazione possono effettuare direttamente l'accertamento e la stima dei danni alle cose e proporre la liquidazione all'assicurato che ha la facoltà di accettarla oppure di ricorrere all'accertamento ed alla stima dei medesimi tramite un perito assicurativo iscritto nel ruolo di cui all'art. 1.

Art. 4. Obbligatorietà dell'iscrizione nel ruolo.

1. L'attività professionale di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo.

1. La cancellazione dal ruolo è disposta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con provvedimento motivato, sentita la commissione nazionale di cui all'art. 7, in caso di:

- a) rinuncia all'iscrizione;
- b) perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b);
- c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'art. 5, comma 2;
- d) condanna irrevocabile per alcuno dei reati di cui all'art. 5, comma 1, lettera c);
- e) radiazione;
- f) dichiarazione di fallimento.

2. La reinscrizione nel ruolo può essere richiesta senza alcun limite in caso di rinuncia; dopo il venir meno dei presupposti che hanno determinato la cancellazione, qualora la stessa sia stata disposta in alcuno dei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1; dopo intervenuta l'estinzione della pena quando la cancellazione sia stata disposta in alcuno dei casi di cui alla lettera d) del comma 1; dopo intervenuta la riabilitazione, quando la cancellazione sia stata disposta in alcuno dei casi di cui alla lettera f) del comma 1; decorsi cinque anni in caso di radiazione. Per la reinscrizione si segue lo stesso procedimento previsto per l'iscrizione. Resta valido l'esame sostenuto in sede di prima iscrizione.

Art. 7. Commissione nazionale per i periti assicurativi.

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita la commissione nazionale per i periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

2. La commissione è composta:

- a) da un Sottosegretario di Stato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la presiede;
- b) dal direttore generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, con funzioni di vice presidente;
- c) da un funzionario della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo con qualifica non inferiore a primo dirigente;
- d) da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a primo dirigente;
- e) da quattro rappresentanti dei periti iscritti nel ruolo, di cui almeno due iscritti nei rispettivi albi professionali;
- f) da un rappresentante delle imprese di assicurazione;
- g) da un rappresentante dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).

3. Le commissioni provinciali, oltre ad adempiere a tutti gli altri compiti loro demandati dalla presente legge:

- a) esercitano le funzioni inerenti alla custodia del ruolo;
- b) controllano la legittimazione degli esercenti l'attività di perito assicurativo;
- c) esercitano funzioni di controllo sull'etica professionale degli iscritti nel ruolo e vigilano sul corretto esercizio della attività di perito assicurativo comunicando alla commissione nazionale le eventuali infrazioni riscontrate;
- d) promuovono iniziative atte ad elevare la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei periti assicurativi.

Art. 9. Funzionamento della commissione nazionale e delle commissioni provinciali.

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le norme per la costituzione ed il funzionamento della commissione nazionale di cui all'art. 7 e delle commissioni provinciali di cui all'art. 8.

Art. 10. Tassa annuale.

- 1. A decorrere dall'anno 1991 gli iscritti nel ruolo sono tenuti al pagamento della tassa annuale di lire 150.000 da versarsi in modo ordinario entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce l'iscrizione. L'attestazione relativa al suddetto pagamento deve essere inviata alla competente commissione provinciale entro trenta giorni dalla data del versamento.
- 2. La misura della tassa annuale è modificata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'art. 7, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri recati dalla presente legge.
- 3. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo sono iscritte in apposito capitolo all'uopo istituito nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 11. Sanzioni disciplinari.

- 1. L'iscritto nel ruolo che nell'esercizio della propria attività tenga una condotta o compia atti non conformi all'etica, alla dignità e al decoro professionale è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) richiamo;
 - b) censura;
 - c) radiazione dal ruolo.
- 2. Il richiamo consiste in una dichiarazione di biasimo formale, è motivato ed è inflitto per lievi violazioni. Viene notificato all'iscritto mediante lettera

l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente legge è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 500.000 a un massimo di lire 5 milioni.

2. Al procedimento per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione amministrativa si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. Competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione di cui all'art.18 della stessa legge è il direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato del luogo in cui è stato commesso l'illecito amministrativo.

Art. 14. Tariffa delle prestazioni.

1. La tariffa delle prestazioni dei periti assicurativi, previste dalla presente legge, per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è determinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite la commissione nazionale di cui all'art.7 e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei periti assicurativi iscritti nel ruolo nonché l'associazione rappresentativa delle imprese di assicurazione.

2. Per le prestazioni rese ad imprese o enti assicurativi la tariffa è determinata di intesa dalle associazioni dei periti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e dall'associazione rappresentativa delle imprese di assicurazione ed è approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

In caso di mancata intesa la tariffa è determinata a norma del comma 1.

3. Per la determinazione delle tariffe a norma del comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato chiama a partecipare alle riunioni della commissione nazionale di cui all'art. 7 esperti nella particolare materia.

4. Resta fermo quanto previsto dalla normativa per le prestazioni effettuate dagli iscritti nel ruolo quali consulenti del giudice o quali periti d'ufficio.

Art. 15. Oneri finanziari.

1. A decorrere dall'anno 1991, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con le entrate derivanti dalla tassa annuale stabilita dall'art. 10 e dai successivi decreti ministeriali di variazione.

Art. 16. Disposizioni transitorie.

1. Entro il termine previsto dal comma 3 sono esonerati dalla prova di idoneità necessaria per l'iscrizione nel ruolo coloro che, essendo in possesso dei requisiti previsti all'art. 5, comma 1, lettere a), b) e c), abbiano esercitato senza soluzione di continuità l'attività di perito assicurativo per l'accertamento e la stima di danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

2. Possono partecipare alla prova di idoneità necessaria per l'iscrizione coloro che, essendo in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 1, lettere a), b) e c), abbiano esercitato senza soluzione di continuità l'attività di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose

E	Primo	dirigente	6	Direttore di divisione
				6

Allegato 2

Tabella B

(Art. 17)

Ruolo delle assicurazioni private e di interesse collettivo

Qualifica funzionale | Posti

VIII	11
VII	15
VI	6
V	6
IV	16
III	2
II	2